



MATILDE RISTORAZIONE SRL

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)

2016 - 2018

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione **Dott. Marco Monti***

Adottato in data 29/01/2016 con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione

*Pubblicato sul sito internet www.matilderistorazione.it nella sezione "Trasparenza: altri contenuti-
corruzione"*



INDICE

PREMESSA	3
1. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	
PREVISTO DAL D. LGS. N.231 DEL 2001	7
2. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
3. REATI RILEVANTI.....	12
4. AZIONE INTEGRATA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CONTENUTO MINIMO	
ED OBBLIGATORIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	15
4.1. Individuazione delle aree a maggior rischio corruzione	16
4.2. Previsione della programmazione della formazione.....	19
4.3. Previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni in relazione al rischio corruzione	20
4.4. Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	21
4.5. Previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative	22
4.6. Regolazione di procedure per l’aggiornamento del Piano.....	23
4.7. Previsione di obblighi di informazione nei confronti degli organismi deputati a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Piano.....	24
4.8. Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante.....	24
4.9. Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano.....	25
5. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO	
(C.D.WHISTLEBLOWING)	26



PREMESSA

In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la **Legge anticorruzione del 6 novembre 2012 n.190**, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, la quale introduce nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, caratterizzato dalla predisposizione di strumenti di trasparenza e controllo, misure organizzative e regole comportamentali, per la formulazione ed attuazione di strategie destinate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il concetto di corruzione preso a riferimento dalla legge ha un’accezione ampia e comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, gli interessi privati condizionano impropriamente l’azione dell’amministrazione, creando situazioni di illegalità e di *“cattiva amministrazione”*.

Le situazioni, infatti, che occorre prevenire, secondo il sistema anticorruzione delineato dalla L. n. 190/2012, *“... sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

In base alla nuova disciplina, la lotta contro i fenomeni corruttivi deve essere condotta su due fronti, sia a livello nazionale che decentrato (ossia nell’ambito di ciascuna amministrazione), tenendo conto dei seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il complessivo sistema organico di prevenzione della corruzione è caratterizzato da disposizioni volte a garantire la trasparenza dell’amministrazione, attraverso la **diffusione**



delle informazioni e un'adeguata pubblicità; l'astensione in caso di **conflitto di interesse**; l'individuazione di casi di **inconferibilità e incompatibilità** di incarichi presso le P.A. e presso gli enti privati in controllo pubblico; la tutela del dipendente che effettua **segnalazioni di illecito** (c.d. *whistleblower*); la predisposizione di un **codice comportamentale**.

Se in un primo tempo la legge 190/2012 pareva escludere l'applicabilità di specifiche misure per la prevenzione della corruzione (fatti salvi i commi da 15 a 33 dell'art.1) alle società di diritto privato in controllo pubblico, l'Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base di linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale, all'interno del quale è richiamato il concetto in base al quale tali società devono adottare un Piano per la Prevenzione della Corruzione ed esse stesse un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

In un quadro normativo affatto chiaro, ANAC stessa ha sentito però l'esigenza di emettere un documento che desse un quadro organico della materia, con la **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 di ANAC** - Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Recita il documento, tra le altre cose:

In particolare, per quanto riguarda l'applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società controllate, a quelle partecipate e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché agli enti pubblici economici, le modifiche normative sopra citate, unitamente alla disorganicità delle disposizioni della legge n.190 del 2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società, hanno indotto l'A.N.A.C. e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ad avviare una riflessione comune, con l'istituzione di un tavolo tecnico, finalizzata all'elaborazione di indicazioni condivise sull'applicazione della normativa anticorruzione e della nuova disciplina in materia di trasparenza.

Le presenti Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida integrano e



sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

(...)

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

(...)

Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001

(...)

L'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società

(...)

La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell'Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II capo 1 del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei



comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

(...)

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.A.C. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili

Ne consegue che anche le società partecipate e controllate dalle amministrazioni pubbliche sono tenute all'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del loro coinvolgimento con una pubblica amministrazione.

In particolare, in aderenza a quanto definito dall'ANAC nella Linee guida più sopra citata, dovranno adottare adeguate misure per la prevenzione della corruzione.



1. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PREVISTO DAL D.LGS. N.231 DEL 2001

Bisogna evidenziare che la disciplina anticorruzione, contemplando una nozione di corruzione più ampia rispetto a quella contenuta nel D.lgs. 231/01, persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore, in danno all'ente o alla società. Il Modello di organizzazione e gestione del rischio ai sensi del D. lgs 231/01 (di seguito anche "**Modello 231**"), al contrario, ha come finalità la prevenzione dei reati commessi nell'interesse ed a vantaggio della società stessa. Inoltre, contrariamente al dettato del d. lgs. n. 231/01, la legge anticorruzione, nel caso delle società partecipate e controllate, intende prevenire la corruzione - di tipo passivo - limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

L'adozione di un Piano Anticorruzione richiede, pertanto, l'estensione della mappatura oltre i confini delineati dalle fattispecie di reato ricomprese nel catalogo del D. lgs. n. 231/01, dovendosi includere altresì le **aree e sotto-aree di rischio** definite dalla legge 190/2012 e, più in specifico, dal PNA.

Vi è, comunque, corrispondenza tra alcuni reati-presupposto elencati dal D.lgs.231/01 e quelli, propri dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, indicati dalla L.190/12, perciò, il Piano di Prevenzione della Corruzione deve essere considerato uno strumento complementare al Modello 231 già in corso di adozione da Matilde Ristorazione Srl (di seguito **Matilde**).

* * *

Tutto ciò premesso, Matilde ha ritenuto di dover procedere alla definizione del presente Piano per la Prevenzione della Corruzione (di seguito il "**Piano**"), il quale è stato redatto tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali della Società, nonché della natura delle attività e dei servizi da essa gestiti ed, infine, tenendo in considerazione la natura giuridica di Matilde, la quale si qualifica come **società a partecipazione mista pubblica e privata**.



Matilde, infatti, è partecipata in misura pari al 51% da socio pubblico:

- Comune di Calderara di Reno 6,85%
- Comune di Crevalcore 6,85%
- Comune di Nonantola 6,85%
- Comune di S. Agata Bolognese 9,91%
- Comune di S. Giovanni in Persiceto 10,16%
- Comune di Anzola dell'Emilia 6,85%
- Comune di Sala Bolognese 3,53%

e in misura pari al 49% dal socio privato Camst Soc. Coop a r.l.

I soci privati mettono a disposizione di Matilde l'esperienza e la conoscenza acquisite assumendo in **outsourcing** il governo di interi processi della gestione aziendale, al fine di garantire al meglio l'espletamento del servizio di refezione scolastica su tutto il territorio dei comuni sopra indicati.

Il presente Piano, si ispira ai principi ed alle indicazioni contenute nella normativa anticorruzione, ed ha lo scopo di dare attuazione agli adempimenti dettati dalla L. 190/20012, dal PNA (anche nel suo aggiornamento 2015 emesso con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di ANAC) e dalle Linee guida di ANAC di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, relativamente a quanto applicabile alle società controllate, al fine di evitare il rischio di comportamenti corruttivi a danno della Società e dell'Amministrazione comunale.

Matilde ritiene che le disposizioni in materia di anticorruzione possano essere ottemperate approvando e adottando un proprio Piano Anticorruzione, di natura programmatica, contenente misure volte a:

1. definire ed implementare il Piano per la Prevenzione della Corruzione, estendendone l'ambito applicativo anche ai reati contro la P.A. previsti dall'articolo 1, commi 75-76, L. 190/2012, curando altresì gli adempimenti di comunicazione all'Ente socio e di pubblicazione sul sito web;



2. introdurre all'interno del sistema organizzativo le funzioni attribuite alla figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ex articolo 1, comma 7, l. n. 190/2012 e del Responsabile della Trasparenza, ai sensi del D. lgs n. 33/2013;
3. aggiornare il "*Piano di prevenzione della corruzione*" entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Seppur quivi citato come misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sarà oggetto di un documento separato.



2. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai sensi della Legge 190/2012 e del PNA, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, devono nominare il Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione (di seguito anche "RPC").

Ai sensi della L. 190/2012, art. 1 comma 7, con delibera del C.d.A. del 24 novembre 2015, l'organo amministrativo di Matilde ha provveduto a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato nel Direttore di Produzione.

Il ruolo del Responsabile è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di prevenzione. Tale figura deve svolgere le seguenti funzioni:

- elaborare la proposta di **piano della prevenzione**, che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico;
- definire procedure appropriate per selezionare e **formare i dipendenti** destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace **attuazione del piano** e la sua idoneità;
- **proporre modifiche** al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- promuovere, d'intesa con il dirigente competente, la **mobilità interna** degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei **percorsi di formazione** sui temi dell'etica e della legalità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, deve redigere una **relazione annuale** di rendicontazione sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

A fronte dei compiti conferiti al RPC, la Legge 190/2012 prevede una responsabilità dirigenziale in capo al Responsabile che non abbia predisposto il Piano di prevenzione della corruzione o non abbia adottato misure per la selezione e la formazione del personale. Ai



sensi della normativa vigente, inoltre, il RPC risponde a titolo di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa in caso di condanna per un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, commesso all'interno della società.

Non verrà imputata alcuna responsabilità in capo al Responsabile della prevenzione se quest'ultimo dimostra di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione e di averne osservato le prescrizioni oltre che di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano medesimo.

Ai sensi del D. lgs. n. 39 del 2013, il RPC deve curare, altresì, che siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, con il compito di contestare l'eventuale esistenza o insorgere di dette situazioni.



3. REATI RILEVANTI

Il Decreto 231/01 già prevede alcune categorie di delitti contro la Pubblica Amministrazione richiamati anche dalla Legge 190/2012. In questa ottica il programmato Modello Organizzativo richiamerà gli stessi *reati presupposto* indicando presidi la cui implementazione e controllo rappresentano gli strumenti di prevenzione anche in ambito anticorruzione.

I reati compresi nel D.lgs. 231/2001 applicabili al presente contesto vengono di seguito individuati:

- art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea
- art. 316-ter c.p.- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art. 317 c.p. - Concussione
- art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- art. 640 c.p. - Truffa
- art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640 ter c.p. - Frode informatica

Ai sensi della Legge 190/2012 dovranno essere considerati sia i casi di corruzione 'passiva', già contemplati in ambito 231 nella sola forma 'attiva', sia tutti gli altri reati del Libro II Titolo II capo I del Codice Penale, ovvero, per quanto applicabili:

art. 314 c.p. – Peculato

art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

art. 325 c.p. – Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

art. 326 c.p. – Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio



art. 328 c.p. – Rifiuto di atti di ufficio

art. 331 c.p. – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Inoltre va considerato il reato di corruzione tra privati, ai sensi dell'art. 2635 c.c.

Tra i reati di stampo corruttivo considerati dalla Legge 190/12 vi sono tutti quei fenomeni di devianza dei comportamenti del Pubblico Ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio come il peculato ex art. 314 c.p., l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. e l'omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., in cui l'abuso e l'omissione di atti d'ufficio rientrano tra le situazioni di illegalità da contrastare. In tale contesto, il monitoraggio e il controllo delle procedure e dei processi relativi alle aree amministrative della Società possono avere un'efficacia preventiva significativa.

Per quanto riguarda il **peculato**, tale reato presenta profili in comune con i reati societari, per la cui prevenzione occorre tenere sotto controllo l'area amministrativa nonché quella finanziaria della Società. Inoltre, alcune attività sono a rischio reato unicamente dal punto di vista "passivo", ossia esclusivamente quando un soggetto ottiene un vantaggio dall'evento corruttivo e la società ne subisce un danno, essendo rare le ipotesi in cui tali reati vengono commessi nell'interesse o a vantaggio della società medesima.

Ne consegue che la prevenzione dei reati previsti dalla L. 190/2012 è attuata in modo efficace attraverso l'attuazione ed il rispetto delle disposizioni organizzative adottate dalla società, come il Codice Etico e le regole di comportamento, la cui violazione comporta l'attivazione del sistema disciplinare/sanzionatorio.

Con specifico riferimento al **reato di corruzione tra privati**, le aree a rischio sono rappresentate, da un lato, da quelle che potrebbero trarre un diretto beneficio da un accordo corruttivo realizzato nell'interesse della Società (es. in relazione all'acquisto di prodotti da parte della Società a condizioni particolarmente vantaggiose). Dall'altro lato, devono considerarsi a rischio della commissione di tale reato anche tutte le aree che



potrebbero essere coinvolte in attività strumentali alla creazione di provviste corruttive in denaro (es. gestione spese di rappresentanza, gestione pagamenti e tesoreria, sponsorizzazioni, etc.) ovvero nella gestione di utilità che potrebbero essere utilizzate come illecita “retribuzione” (es. gestione benefits aziendali, selezione del personale e assunzioni, omaggistica, etc.).



4. AZIONE INTEGRATA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CONTENUTO MINIMO ED OBBLIGATORIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Le società partecipate e controllate da una P.A. devono dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/12, attraverso un'azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi, ad eventuale integrazione del Modello 231, adottando un Piano Anticorruzione caratterizzato dal seguente **contenuto minimo**:

- individuazione delle **aree a maggior rischio di corruzione**, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- previsione della **programmazione della formazione**, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione **di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio** di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di **gestione delle risorse umane e finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell'adozione di un **Codice di comportamento** per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per **l'aggiornamento**;
- revisione di **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- regolazione di un **sistema informativo** per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



4.1. Individuazione delle aree a maggior rischio corruzione

Ai sensi della Legge 190/2012, esistono alcune aree particolarmente a rischio corruzione, nelle quali deve essere garantita la trasparenza, le quali sono così elencate dall'art. 1 comma 16 :

- a. autorizzazione o concessione;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

Tali aree devono essere valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente.

Le aree a rischio corruzione vengono meglio specificate nell'Allegato n. 2 del PNA, il quale individua quattro macro aree di corruzione:

- A) acquisizione e progressione del personale;
- B) affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Tenuto conto di quanto previsto dalla L. 190/2012 ex art. 1 comma 16, nonché del contenuto dell'Allegato n. 2 del PNA, sono state individuate le aree che astrattamente espongono Matilde al rischio di fenomeni corruttivi.

Per ciascuna area a rischio, sono state individuate le attività svolte dalla Società nell'espletamento delle quali possono essere commessi reati di stampo corruttivo.



Al fine di introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali volte alla prevenzione e contrasto della corruzione, Matilde ha provveduto all'“identificazione dei rischi”, i.e. analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel Decreto 231/01, così come modificato dalla L. 190/2012.

In particolare sono state individuate le aree a rischio per la Società, sulla base del Risk assessment svolto preliminarmente all'adozione del Modello Organizzativo, le cui risultanze sono riportate dettagliatamente nel documento “Mappatura delle attività sensibili” del dicembre 2015 nel quale sono indicate anche la metodologia ed i passi operativi seguiti nelle attività di identificazione e valutazione del rischio di commissione di tutti i reati 231 compresi dei Reati di cui alla Legge 190/2012.

Dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, è emerso che la Società potrebbe essere esposta al rischio di corruzione nell'ambito delle seguenti aree:

1) Selezione del personale e gestione delle risorse umane

Attività di ricerca, selezione e assunzione di personale

Gestione della politica retributiva e premiale

Assegnazione di benefits aziendali (es. auto, utenze, etc.)

Gestione rimborsi spese

Gestione amministrativa del personale (es. elaborazione cedolino paga e pagamento stipendi)

2) Processo Produttivo: Gestione dei rapporti con il Socio Pubblico per l'affidamento e l'esecuzione del servizio di refezione scolastica

Gestione del servizio: Requisiti contrattuali della fornitura

Gestione delle contestazioni in merito al servizio di refezione

Gestione dei rapporti con i Comuni e con le Autorità di vigilanza (NAS e ASL) incaricate dei controlli sui servizi di refezione

Gestione degli acquisti di beni e servizi destinati alla produzione



3) Gestione degli acquisti di beni/servizi destinati alla produzione pasti e all'erogazione del servizio di refezione

Selezione e qualificazione fornitori

Gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali della fornitura

4) Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi

Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali

5) Gestione dei rapporti con la PA in relazione all'ordinaria attività aziendale per l'esecuzione di adempimenti o comunicazioni obbligatorie

Richiesta di provvedimenti autorizzativi, certificati, licenze, etc.;

Gestione dei rapporti in occasione di incontri personali, visite o ispezioni.

Gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in occasione di procedimenti, visite o ispezioni (es. Agenzia Entrate, Guardia di Finanza)

Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia di lavoro e previdenza Sociale (es. INPS, INAIL, Centri per l'Impiego, Ministero del Lavoro, Provincia, etc.)

Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia di sicurezza e ambiente (es. VVF, ASL, etc.)

Gestione dei rapporti con enti locali e Autorità competenti in relazione a manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni (es. Comuni di riferimento, ASL e VVF per attività edilizie)

6) Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e amministrativo

Selezione di consulenti legali e monitoraggio delle relative attività in relazione all'andamento del procedimento

Gestione rapporti con le Autorità procedenti o presso cui pende il procedimento

Definizione transattiva delle liti

7) Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni

Gestione omaggi, doni o liberalità



Gestione sponsorizzazioni e iniziative benefiche

Gestione spese di rappresentanza

8) Gestione delle risorse finanziarie

Gestione della tesoreria (gestione incassi, pagamenti e flusso di cassa)

Gestione conti correnti e rapporti con gli istituti di credito (es. finanziamenti, garanzie, etc.)

Al fine di prevenire il rischio di fenomeni corruttivi, Matilde sta adottando misure specifiche per ciascuna area, come di seguito specificato, dirette al rispetto delle procedure e alla sensibilizzazione del personale e dei responsabili di ciascun processo, attraverso iniziative volte ad offrire un'adeguata formazione in materia di anticorruzione ed, inoltre, garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (oggetto del Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità).

In aggiunta a ciò, posto che la legge anticorruzione considera la rotazione del personale una misura preventiva di particolare efficacia, Matilde sta considerando di attuare tale meccanismo attraverso il turnover delle figure preposte alle aree più esposte al rischio di corruzione, compatibilmente con la salvaguardia delle competenze, stante le ridotte dimensioni di Matilde.

Inoltre, la Società si impegna costantemente al preciso e puntuale rispetto delle procedure già in essere ed, in particolare, a coordinare le esigenze del presente Piano con l'utilizzo, ai fini della lotta alla corruzione, di tutti i presidi definiti in sede di mappatura dei rischi ed in corso di definizione ed implementazione.

Per quanto riguarda la necessità di verifiche ed eventuali modifiche delle procedure, si rimanda ai punti successivi.

4.2. Previsione della programmazione della formazione

In materia di anticorruzione, la Legge 190/12 considera la formazione del personale uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità.



In conformità con tale indirizzo, Matilde garantisce la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione della corruzione.

In particolare i corsi di formazione, le relative tempistiche e le modalità attuative sono curate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, d'intesa con il responsabile delle Risorse Umane e l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 che provvede anche a definire le forme di controllo sulla frequenza ai corsi e la qualità del contenuto dei programmi di formazione.

4.3. Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni in relazione al rischio corruzione

Posto che l'organo amministrativo della Società è costituito da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri, che determina le scelte strategiche dell'impresa, la gestione corrente è affidata al Vice Presidente Delegato.

A tal proposito occorre comunque specificare che l'attività svolta nel contesto delle aree a rischio è regolata da prassi consolidate e da procedure gestionali, operative e di emergenza, relative a:

- verifiche ispettive interne;
- analisi e miglioramento;
- gestione dei fornitori in outsourcing;
- gestione dei fornitori di servizi.

Attraverso l'attuazione complessiva di queste procedure, la Società controlla le scelte incidenti sulle aree a rischio corruzione. La Società, inoltre, opera nel rispetto delle specifiche regole comportamentali relative ai Rapporti con la P.A. e, nell'erogazione del servizio, utilizza un Sistema di Gestione Qualità. Il sistema di gestione per la qualità adottato è mutuato da quello del socio operativo che eroga i servizi di refezione, certificati ISO 9001 per le parti di competenza.

Premesso che:

- i ruoli e le responsabilità dei processi sono definiti negli **organigrammi aziendali**;
- che essi vengono assegnati in conformità al **sistema di deleghe e delle procure** in essere;



- che l'**affidamento di incarichi e consulenze esterne** segue la procedura del socio privato in materia di **Consulenze e Prestazioni di Terzi**;
- che la Società provvede ad adottare una procedura specifica per la gestione dei **rapporti con la P.A.**
- che la Società adotterà un Regolamento in materia di **Gestione Sponsorizzazioni, attività promo-pubblicitarie ed erogazioni liberali**,

si può affermare che l'attività della Società si svolge secondo *policies* e procedure idonee a regolare il corretto espletamento del servizio, con particolare attenzione alle specifiche aree di rischio.

È, comunque, in corso una mappatura delle procedure citate per valutare la necessità di ulteriori misure maggiormente orientate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, a seguito anche dei rischi individuati nella mappatura dei rischi.

4.4 Individuazione di modalità di gestione idonee ad impedire la commissione di reati

La società affida in outsourcing la gestione di alcuni processi aziendali, nell'ambito dei quali, comunque, vengono rispettati specifici protocolli di controllo.

Relativamente al processo di **gestione e amministrazione del personale**, vengono rispettate le prassi interne e specifiche procedure/policy, come per esempio:

- Procedura Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale di produzione a tempo determinato e indeterminato,

che si intende qui integralmente richiamate.

In particolare Matilde garantisce adeguata pubblicità della selezione, imparzialità ed economicità della modalità e procedura di selezione.

Anche in relazione agli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico sono garantite imparzialità e trasparenza.

Nel corso della valutazione dei rischi, è stata individuata la possibilità di implementare le procedure di selezione del personale, data la necessità di verificare l'esistenza di rapporti personali o familiari tra i possibili candidati, e componenti di organi degli Enti Locali Soci o



soggetti privati in grado di influenzare il processo di selezione del personale ed anche la necessità di accertare eventuali precedenti rapporti di impiego dei candidati con la P.A. che possano creare situazioni a rischio corruzione, ovvero conflitti di interesse tra candidati e selezionatore. Tali aspetti a rischio sono stati considerati da Matilde, la quale adotta le misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di P.A., nei confronti delle società stesse. In particolare, Matilde predispone i moduli necessari affinché, al momento dell'assunzione, vengano rese le dichiarazioni ex art. 46 D.P.R. 445/2000, attestanti:

- l'assenza/esistenza di precedenti rapporti con enti locali soci e altri enti quali ASL e NAS negli ultimi tre anni, in forza dei quali il dichiarante abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali alle dipendenze o per conto delle Pubbliche Amministrazioni;
- l'assenza/esistenza di legami familiari entro il primo grado di parentela o di precedenti rapporti lavorativi con gli enti di cui sopra.

Per quanto riguarda la **gestione delle risorse finanziarie**, la Società rispetta specifiche procedure di controllo che prevedono un sistema autorizzativo volto alla segregazione e al controllo.

I ruoli e le responsabilità del **processo di approvvigionamento** sono definiti nelle procedure di riferimento e negli organigrammi aziendali. I fornitori sono oggetto di verifica qualitativa all'inizio del rapporto ad opera del servizio in outsourcing del socio privato, a seguito della quale sono inseriti in uno specifico Elenco dei fornitori qualificati, e sottoposti a valutazione periodica. Viene garantita la tracciabilità dell'attività, del processo di autorizzazione e contabilizzazione dei pagamenti e dei pagamenti eseguiti tramite home banking; infine la documentazione trasmessa alla PA è archiviata a cura delle rispettive funzioni interessate.

4.5. Previsione di adozione di un Codice Etico



La Società sta inoltre predisponendo un proprio Codice Etico al fine di evitare e prevenire la commissione dei reati presupposto, tra cui vi rientrano anche le fattispecie corruttive previste dalla L.190/2012.

La violazione delle norme contenute nel predetto Codice, comporta l'attivazione del sistema sanzionatorio/disciplinare.

Matilde ha intenzione di regolamentare anche le possibili situazioni di conflitto di interesse.

Per **conflitto di interesse** si intende la situazione in cui un interesse influenza (o, comunque, potrebbe potenzialmente interferire con) un interesse primario; è il caso in cui l'amministratore abbia un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione della società, ovvero quando l'interesse secondario influisce sugli obblighi di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i propri doveri e responsabilità (interesse primario).

In tale contesto, Matilde considera di inserire espressamente le seguenti previsioni:

- a) l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività o dal prendere decisioni che riguardano le proprie mansioni, in situazioni di conflitto con i propri interessi (patrimoniali o non) del coniuge, del convivente, di parenti o di affini;
- b) l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni che possono coinvolgere:
 - i) interessi propri o del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il primo grado;
 - ii) interessi di persone con le quali si intrattengono rapporti abituali;
 - iii) interessi di soggetti o organizzazioni con cui il soggetto o il coniuge abbia una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - iv) in tutti i casi in cui sussistono ragioni di convenienza.

4.6 Regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano

Il presente Piano dovrà essere aggiornato, entro il 31 gennaio di ogni anno, anche sulla base della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed ulteriori aggiornamenti potranno avere luogo in occasione di integrazioni normative.



4.7 Previsione di obblighi di informazione nei confronti degli organismi deputati a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Piano

In merito alla disciplina anticorruzione, allo scopo di garantire il rispetto della normativa e di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Piano adottato dalla Società, tutti i soggetti a conoscenza di fenomeni corruttivi sono tenuti a riferire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni informazione e segnalazione a riguardo.

I dipendenti e i collaboratori esterni hanno il dovere di segnalare le situazioni d'illecito nonché i casi di conflitto di interesse che li riguardano al RPC.

Inoltre, il soggetto competente designato a ricevere le segnalazioni del *whistleblower* è il RPC, come meglio specificato nel Punto 5 del presente Piano.

In aggiunta a ciò, si specifica che i responsabili delle aree e attività a rischio corruzione individuate nel presente Piano devono tenere prontamente informato ed aggiornato il Responsabile della prevenzione in merito ad eventuali violazioni della disciplina anticorruzione, assicurando la completezza e la tempestività del flusso informativo.

4.8 Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante

Al fine di creare un sistema informativo volto ad attuare un flusso di informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante, il presente Piano Anticorruzione dispone il dovere del RPC di garantire il rispetto del flusso di informazione ai soci pubblici.

Pertanto, i soci possono richiedere informazioni in merito alla gestione delle situazioni a rischio corruzione, all'informativa sul rispetto delle prescrizioni dettate dalla L.190/2012 e relative all'effettiva attuazione del Piano (relazione annuale con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate).

In tal modo, Matilde garantisce una capillare attività di comunicazione all'interno della società tra tutti i soggetti coinvolti.



4.9 Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano.

Matilde adotterà un adeguato ed efficace sistema disciplinare e sanzionatorio, tramite la predisposizione di un insieme di regole che definiscono le tipologie di “sanzioni” nel caso di violazione di quanto previsto nel Codice Etico e nei Codici di Comportamento adottati da parte di personale interno, collaboratori esterni, amministratori, dirigenti, soggetti collocati in posizione apicale all’interno della struttura della Società; fornitori e/o ogni altro soggetto che intrattenga relazioni di tipo professionale o commerciale con la Società medesima.

Il sistema disciplinare del Piano, in particolare, detta le misure sanzionatorie applicabili a carico di coloro che non rispettano le norme comportamentali del Codice Etico e del Piano medesimo. Inoltre, a tutela del *whistleblower*, verranno applicate le sanzioni disciplinari anche in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza a carico di coloro che ricevono segnalazioni di eventi corruttivi.

Il presente Piano Anticorruzione prevede, infine, una responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come previsto dalla normativa anticorruzione.



5. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D.WHISTLEBLOWING)

Al fine di tutelare il dipendente che segnala eventuali illeciti, il P.N.A. dispone che vengano disposti canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata, in linea generale, ad un nucleo ristretto di persone.

Di conseguenza, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa anticorruzione, viene individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione il soggetto competente a ricevere le segnalazioni dal *Whistleblower*, la cui identità non verrà rivelata (art. 1 comma 51 L. 190/2012).

La segnalazione può avere ad oggetto azioni od omissioni, commesse o tentate penalmente rilevanti, poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre disposizioni organizzative sanzionabili in via disciplinare.

All'interno della società, il *whistleblower* dovrà essere tutelato, attraverso la previsione di obblighi di riservatezza a carico di chi riceve le segnalazioni e da eventuali situazioni discriminatorie. Resta ferma, tuttavia, la responsabilità penale in caso di segnalazioni caluniose o diffamatorie. Inoltre, eventuali segnalazioni prive di fondamento potranno dare luogo a procedimenti disciplinari nei confronti del segnalante.

Per rendere effettiva la tutela del *whistleblower* la Società definirà l'iter del procedimento di segnalazione, individuandone le modalità per ricevere le informazioni, per individuare in modo chiaro le circostanze del fatto ed agevolare l'individuazione degli autori della condotta illecita.

Tali meccanismi di tutela vengono divulgati dalla Società attraverso un'adeguata informazione, per evitare il fenomeno delle mancate segnalazioni dovute al timore di subire conseguenze pregiudizievoli, oltre ad essere materia di formazione e aggiornamento per i dipendenti ed i Responsabili delle funzioni a rischio corruzione.